



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 20 del 2007, proposto da: Orlando Antonio Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Zanetti, Guido Pollicoro, con domicilio eletto presso Leonardo Zanetti in Bologna, Galleria G.Marconi 1 St.Leg.Avv.Ass.;

contro

Comune di Vignola, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2; Sindaco del Comune di Vignola;

nei confronti di

Melchiorri Paolo, Scarduelli Gino, Terzi Lorena;

per l'annullamento

del provvedimento con cui il Sindaco ha "revocato" il ricorrente dalla carica di Assessore e dei conseguenti provvedimenti di nomina dei nuovi assessori;

di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente, ancorchè ignoto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vignola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento di revoca dell'incarico di assessore comunale e quello successivo di nomina dei nuovi assessori.

Avverso i suddetti provvedimenti vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Il comune intimato si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal comune resistente, in quanto il ricorso, alla luce della recente giurisprudenza, appare infondato.

Tale giurisprudenza può essere così riassunta.

1.1. La materia è disciplinata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000) che, per quanto interessa, dispone che : «Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta (...). Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione.

L'atto di revoca dell'assessore comunale non rientra fra gli atti politici e perciò non impugnabile davanti al giudice amministrativo alla stregua dell'art. 31 T.U. sul Consiglio di Stato di cui al R. D. 26.6.1924 n. 1054; di conseguenza, deve ritenersi ammissibile l'impugnativa di un atto del genere davanti al giudice amministrativo, in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale (C. St., V, n. 209/2007).

1.2. L'atto di revoca dell'incarico di assessore non è soggetto all'obbligo della comunicazione di avvio del relativo procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa che regola i rapporti Sindaco-Assessore.

Invero, le norme in materia di partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale.

Per questo il relativo procedimento è semplificato al massimo per consentire un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale, articolandosi nei seguenti passaggi: valutazione della situazione da parte del sindaco, scelta sindacale di modificare la composizione della giunta nell'interesse della comunità locale e comunicazione motivata di ciò al consiglio comunale, senza l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa attuale salvo che non venga fatta propria dal consiglio comunale (si veda C. St. V, n. 209/2007).

1.3. Per quanto riguarda la motivazione, occorre considerare che la revoca dell'incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del sindaco e che la comunicazione al consiglio è tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco-giunta ed il consiglio comunale, il quale potrebbe eventualmente opporsi ad un atto del genere, ma con l'estremo rimedio della mozione di sfiducia motivata (art. 37 L. n. 142/1990, come sostituito dall'art. 18 L. n. 81/1993 ed art. 52 D. L.vo n. 267/2000), che però comporta in caso di approvazione lo scioglimento del consiglio stesso; l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori), quindi, va valutato nel suesposto quadro normativo ed esso può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al sindaco, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad es. dei rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o dell'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione ed il singolo assessore (Cfr. C. St. V, n. 209/2007 e, con riferimento alla revoca del presidente del consiglio comunale ed alla revoca di un consigliere comunale componente di una comunità montana, C. St., V, n. 1042 del 3.4.2004 e n. 5864 del 7.9.2004).

2. Ciò posto tutte le censure formulate, sostanzialmente riconducibili allo scorretto esercizio da parte del Sindaco del potere di revoca, sono infondate.

La revoca di cui si tratta, come risulta dalla parte motiva del provvedimento impugnato, si inserisce in un procedimento di rinnovo della Giunta a seguito della remissione delle deleghe, sia pure con modalità diverse, da parte di tutti gli Assessori comunali.

Per quanto riguarda la revoca dell'incarico del ricorrente, le motivazioni attengono in primis al venir meno del rapporto di fiducia a seguito dell'atto di remissione delle deleghe e, inoltre, a seguito di un giudizio non positivo circa l'espletamento delle funzioni in materia di sanità per scarsità di tempo disponibile e circa la necessità di sostituzione in sede di trattazione delle problematiche relative al bilancio.

Osserva il collegio che l'onere di motivazione, così come configurato dalla sopracitata giurisprudenza, risulta assolto e che dal ricorso non emergono ragioni di macroscopica irragionevolezza o di travisamento dei fatti, trattandosi di giudizi in ordine all'operato dell'assessore che, nell'ambito della fiducia su cui si fonda il rapporto Sindaco/Assessore, rientrano nel potere di valutazione del Sindaco.

Invero già la remissione delle deleghe è di per sé sufficiente a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario e ad escludere aspetti di arbitrarietà nel provvedimento, tenuto conto anche del contesto di verifica di metà legislatura dell'operato della Giunta quale risulta dal comunicato stampa n. 140/2006.

Anche le ulteriori ragioni poste a base del provvedimento, peraltro, rappresentano valutazioni sottratte al sindacato in sede giurisdizionale, certamente soggette alla critica nell'ambito del dibattito politico, ma non per questo inidonee a contribuire alla formazione del giudizio (di fiducia o non fiducia) che la legge pone a fondamento del rapporto Sindaco – Assessore (si veda sul punto C. St. V, n. 280/2009).

In conclusione le censure avverso il provvedimento di revoca sono infondate; di conseguenza viene meno l'interesse all'impugnazione dell'atto di nomina dei nuovi assessori rispetto al quale il ricorrente, dopo la revoca, non vanta una posizione differenziata.

Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in toto.

Per quanto riguarda le questioni di fatto introdotte con l'eccezione di inammissibilità in ordine alla data di presentazione e di presa in carico del ricorso da parte dell'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bologna il collegio dà atto del fatto che i documenti depositati dal ricorrente in data 18.3.2009 non possono essere esaminati in quanto il suddetto deposito è tardivo rispetto all'udienza del 19.3.2009.

Ciò posto, in relazione ai dubbi sullo svolgimento dei fatti e sulla liceità dei comportamenti risultanti dalla memoria del 4.3.2009 del comune (in particolare dalla pag. 3) (discordanza fra data riportata sul timbro della specifica apposta sulla prima pagina del ricorso e quella risultante dal registro di carico dell'Ufficio Notifiche e correzione a mano della prima) il collegio ritiene di dover trasmettere l'intero fascicolo alla Procura delle Repubblica di Modena, per quanto eventualmente di competenza.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda e delle problematiche interpretative sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia dell'intero fascicolo alla Procura della Repubblica di Modena per quanto eventualmente di competenza.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO